



## IL CODICE ROSSO

Il 9 agosto 2019 è entrata in vigore la Legge n. 69/2019 recante “Modifiche al Codice penale, al codice di procedura penale ed altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, ormai nota come “Codice Rosso”.

Non si tratta del primo intervento da parte del legislatore per contrastare il fenomeno della violenza sulle donne. Infatti, nel 2013 il Parlamento italiano ha ratificato la Convenzione di Istanbul (strumento internazionale giuridicamente vincolante sulla prevenzione e lotta alla violenza di genere) e, proprio in attuazione della Convenzione, ha approvato la Legge n. 119/2013 contenente una serie di disposizioni innovative per assicurare tutela e giustizia alle vittime di violenza.

L'approvazione della Legge n. 119/2013, però, non ha portato la diminuzione dei casi di femminicidio, con la conseguente necessità di un ulteriore intervento da parte del legislatore proprio con la Legge n.69/2019.

Le novità introdotte dal Codice Rosso si pongono in continuità con la normativa previgente prevedendo misure più incisive di contrasto alla violenza domestica e di genere. La Legge n.69/2019, infatti, da un lato è tesa ad inasprire il trattamento sanzionatorio, in un'ottica di maggiore deterrenza, e dall'altro a rafforzare il sistema di tutela preventiva attraverso l'introduzione di un più ampio spettro di misure atte a contenere il pericolo di recidiva da parte dell'autore del fatto.

Rimane problematico, però, il rapporto tra contesti giudiziari diversi in particolare tra penale, civile e minorile poiché il pericolo è quello di trovarsi di fronte a decisioni discordanti rispetto agli elementi di prova acquisiti in sede penale.

Uno degli obiettivi del Codice Rosso è stato proprio quello di favorire uno scambio di informazioni tra Tribunale Civile e Penale sebbene le cronache ci dimostrino che ciò avviene ancora poco.

### 1. Le modifiche al codice di procedura penale

#### 1.1 Le comunicazioni della Polizia Giudiziaria

Nell'apportare modifiche al codice di procedura penale il c.d. Codice Rosso persegue un primo fondamentale obiettivo che è quello di portare all'attenzione, nel più breve tempo possibile, dei Magistrati e di conseguenza anche delle Forze dell'Ordine nei casi di violenza di genere.

Infatti, l'art.1 della Legge n.69/2019 prevede che la Polizia Giudiziaria, una volta acquisita la notizia di reato relativa a delitti di violenza di genere, informi immediatamente il Pubblico Ministero, se necessario anche in forma orale. Senza ritardo, poi, provvederà ad inviare comunicazione scritta.

Viene, dunque, introdotto l'obbligo dell'immediata comunicazione della notizia di reato facendo venire meno ogni discrezionalità della Polizia Giudiziaria nell'informativa al Pubblico Ministero e l'eventuale ritardo nella comunicazione determina sanzioni di tipo disciplinare o penale.



## 1.2. L'ascolto della vittima

La vera innovazione, però, introdotta dal c.d. Codice Rosso è quella relativa all'assunzione di informazioni dalla persona offesa.

Infatti, il Pubblico Ministero deve assumere informazioni dalla persona offesa o da chi ha denunciato i fatti di reato, entro 3 giorni.

L'introduzione di tale termine rappresenta una innovazione assoluta e viene inserito nel comma 1 ter dell'art. 362 c.p.p. che, prima della sua introduzione, non prevedeva nessun obbligo del P.M.

Tale termine di 3 giorni può essere derogato solo ed esclusivamente in presenza di imprescindibili esigenze di tutela dei minori o per la riservatezza dell'indagine anche nell'interesse della persona offesa.

## 1.3 La formazione

Infine, particolarmente rilevante risulta la disposizione dell'art. 5 della legge 69/2019 che introduce la formazione degli operatori di Polizia. Infatti, la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri e la Polizia Penitenziaria devono attivare specifici corsi per il contrasto alla violenza di genere e domestica.

Si tratta di una innovazione poco discussa ma particolarmente rilevante se si considera la necessità di approcciare il fenomeno della violenza di genere in maniera integrata con una piena collaborazione di tutti gli attori in campo.

## 2. Le modifiche al codice penale

Numerose sono, inoltre, le modifiche apportate dal Codice Rosso al codice penale soprattutto attraverso la previsione di nuove fattispecie di reato.

### 2.1 Nuove fattispecie di reato

In primo luogo, la Legge n. 69/2019 introduce all'art. 387 bis c.p. il delitto di "violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla vittima".

Si tratta di una misura concreta per contrastare la violenza e sottrarre le donne ai loro aggressori.

Infatti, sino all'introduzione del Codice Rosso la violazione delle predette misure comportava esclusivamente la sanzione processuale della sostituzione o del cumulo con altra misura più grave mentre, grazie alla Legge n. 69/2019, la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti una misura coercitiva, sebbene non detentiva, viene sanzionata autonomamente.

La riforma, inoltre, inserisce altre tre fattispecie di reato all'interno del codice penale.

L'art. 612 ter c.p. punisce il delitto di diffusione illecita di immagini o video sessualmente espliciti senza il consenso delle persone rappresentate (più noto come revenge porn) prevedendo l'applicazione della pena della reclusione da uno a sei anni per chi, dopo aver realizzato tali video, invia, consegna, cede pubblica o



diffonde tali immagini. Alla stessa pena soggiace chi, avendo ricevuto tali materiali, li diffonde senza il consenso delle persone rappresentate per creare loro documento.

Altra importante innovazione introdotta dalla legge è la previsione del reato di deformazione dell'aspetto mediante lesioni permanenti al viso. Il legislatore ha deciso, dunque, di creare una fattispecie autonoma di reato proprio per sanzionare la gravità di tali condotte che tanto allarme sociale hanno generato negli ultimi anni.

Infine, il legislatore ha inserito il reato di costrizione o induzione al matrimonio prevedendo un aggravamento della pena qualora il reato sia commesso ai danni di un minore.

## 2.2 Inasprimento delle pene

Inoltre, il legislatore ha previsto un aggravamento delle sanzioni già esistenti: per il delitto di maltrattamenti la pena passa da un minimo di tre anni ad un massimo di sette (precedentemente da due a sei anni); la pena per lo stalking passa da un minimo di un anno ad un massimo di sei anni e sei mesi e la violenza sessuale verrà punita con una pena compresa tra un minimo di sei ad un massimo di dodici anni di reclusione.

Con riferimento alla violenza sessuale viene inserita una nuova tutela per la vittima che potrà sporgere querela non più nel termine di sei mesi ma bensì di dodici mesi.

Avv. Lucrezia Colmayer – Foro di Roma